



CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 29 novembre 2007 (30.11)  
(OR. en)

---

Fascicolo interistituzionale:  
2005/0214 (COD)

---

15515/07  
ADD 1

SOC 480  
ECOFIN 499  
CODEC 1317

#### **ADDENDUM ALLA RELAZIONE**

---

del: Comitato dei Rappresentanti permanenti (Parte prima)  
al: Consiglio "Occupazione, politica sociale, salute e consumatori"

---

n. doc. prec.: 14764/07 ADD 1 SOC 431 CODEC 1187

---

n. prop. Com.: 13686/05 SOC 412 ECOFIN 324 CODEC 933 – COM(2005) 507 defin. + REV 1  
n. prop. mod.: 13857/07 SOC 368 CODEC 1062 - COM(2007) 603 defin. + REV 1 + COR 1 +  
REV 1 COR 1

---

Oggetto: **Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  
relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori  
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione  
complementari**  
- **Accordo politico**

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il testo della proposta in oggetto modificata alla luce di quanto emerso nella riunione del Comitato dei Rappresentanti permanenti del 28 novembre 2007.

La relazione per il Consiglio figura nel doc. 15515/07.

Proposta modificata di

**DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti a pensione complementari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 94,

Vista la proposta della Commissione<sup>1</sup>,

Visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>2</sup>,

Deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato<sup>3</sup>,

Considerando quanto segue:

- (1) La libera circolazione delle persone è una delle libertà fondamentali garantite dal diritto comunitario; nell'articolo 42, il trattato stabilisce che il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251, adotta in materia di sicurezza sociale le misure necessarie per l'instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.

---

<sup>1</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>2</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...], [...], pag. [...].

- (2) La protezione sociale dei lavoratori relativamente alle pensioni è garantita dai regimi obbligatori di sicurezza sociale, integrati dai regimi pensionistici complementari connessi a un rapporto di lavoro, che in molti Stati membri assumono un peso sempre più rilevante.
- (3) Il Consiglio gode di ampi poteri discrezionali per quanto riguarda la scelta delle misure più adeguate quando si tratta di raggiungere l'obiettivo dell'articolo 42 del trattato; il sistema di coordinamento previsto dal regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità<sup>4</sup> e dal regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>5</sup> e, in particolare, le regole in materia di totalizzazione, non si applicano ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi coperti dal termine "legislazione", quale definito all'articolo 1, lettera j) del regolamento (CEE) n. 1408/71, o oggetto di una dichiarazione a norma di questo articolo da parte di uno Stato membro.
- (4) La direttiva 98/49/CE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia di diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea<sup>6</sup>, costituisce una prima misura specifica intesa a migliorare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori per quanto attiene ai regimi pensionistici complementari.

---

<sup>4</sup> GU L 149 del 5.7.1971, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 631/2004 (GU L 100 del 6.4.2004, pag. 1).

<sup>5</sup> GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 77/2005 (GU L 16 del 20.1.2005, pag. 3) abrogato dall'entrata in vigore del regolamento (CE) 883/2004.

<sup>6</sup> GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46.

- (5) È inoltre opportuno richiamarsi all'articolo 94 del trattato, in quanto le differenze fra le legislazioni nazionali che disciplinano i regimi pensionistici complementari potrebbero ostacolare sia l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori, che il funzionamento del mercato interno. Pertanto, al fine di migliorare i diritti dei lavoratori che si spostano all'interno della Comunità o in uno stesso Stato membro, occorrerebbe stabilire dei requisiti minimi per l'acquisizione dei diritti pensionistici e la salvaguardia dei diritti acquisiti dei lavoratori in uscita nell'ambito di un regime pensionistico complementare collegato a un rapporto di lavoro.
- (5bis) Occorre inoltre prendere in considerazione le caratteristiche e la natura particolare dei regimi pensionistici complementari e le differenze fra i vari Stati membri. Occorre tutelare in maniera adeguata l'introduzione di nuovi regimi, la sostenibilità di quelli esistenti e le aspettative e i diritti degli iscritti ai regimi esistenti. La presente direttiva dovrebbe inoltre prendere in considerazione in maniera particolare il ruolo delle parti sociali nella progettazione e nell'attuazione dei regimi pensionistici complementari.
- (5ter) La presente direttiva non rimette in discussione il diritto degli Stati membri ad organizzare i propri regimi pensionistici. Gli Stati membri conservano la piena responsabilità dell'organizzazione dei regimi in questione e non sono tenuti ad introdurre una legislazione che disponga l'istituzione di regimi pensionistici complementari.
- (5quater) Occorrerebbe applicare la presente direttiva a tutti i regimi pensionistici complementari stabiliti in conformità della legislazione e della prassi nazionali e intesi a fornire una pensione complementare ai lavoratori sotto forma di pagamenti a carattere vitalizio, temporaneo o una tantum e previsti dai regimi come, contratti di assicurazione di gruppo, regimi a ripartizione convenuti da uno o più rami o settori, regimi basati su fondi pensione o promesse di pensione garantite da riserve contabili, o qualsiasi sistema collettivo o altro sistema analogo.

(5quinquies) La presente direttiva non si applicherebbe ai regimi pensionistici complementari o, se del caso, a sottosezioni di questi, chiusi alle adesioni di nuovi membri, dal momento che l'introduzione di una nuova normativa potrebbe rappresentare un onere eccessivo per detti regimi.

(5sexies) La presente direttiva non intende armonizzare né incidere sulla legislazione nazionale o relativa al risanamento e a procedure di liquidazione, siano esse basate o meno su un'insolvenza e indipendentemente dal loro carattere facoltativo o obbligatorio. Analogamente la direttiva non riguarda la legislazione nazionale relativa a misure di risanamento ai sensi della direttiva 2001/17/CE<sup>7</sup>.

(5sexies bis) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi unicamente a periodi di occupazione che decorrono dal suo recepimento nella legislazione nazionale. La direttiva non dovrebbe applicarsi a periodi di occupazione già conclusi anteriormente alla data summenzionata.

(5septies) La direttiva non riguarderebbe i sistemi di protezione dall'insolvenza o di compensazione che non fanno parte dei regimi pensionistici complementari connessi a un rapporto di lavoro e che mirano a salvaguardare i diritti pensionistici dei lavoratori in caso di insolvenza dell'impresa o del regime pensionistico. Analogamente la direttiva non si applicherebbe a fondi di riserva pensionistici nazionali.

(5octies<sup>8</sup>) La presente direttiva si applica solo ai regimi pensionistici complementari esistenti a motivo di un rapporto di lavoro che si basano sul compimento dell'età pensionabile o sul conseguimento di altri requisiti, come stabilito dai regimi o dalla legislazione nazionale. La presente direttiva non si applica ai piani pensionistici individuali diversi da quelli basati su un rapporto di lavoro. Non si applica nemmeno alle prestazioni di invalidità o ai superstiti.

---

<sup>7</sup> Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001 in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione (GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28).

<sup>8</sup> NL mantiene una riserva d'esame sul considerando 5octies. V. anche doc. 15515/07, parte III.3.

(5nonies) Il pagamento una tantum che non è considerato un reddito consistente, non è connesso ai contributi versati ai fini dell'ottenimento di una rendita vitalizia, è corrisposto direttamente o indirettamente a fine carriera ed è a carico esclusivamente del datore di lavoro, non dovrebbe essere assimilato ad una pensione complementare di anzianità ai sensi della presente direttiva.

(5decies)

(5undecies) I requisiti di acquisizione non dovrebbero essere equiparati ad altre condizioni per l'acquisizione del diritto ad una rendita vitalizia stabilite con riguardo alla fase di pagamento in conformità della legislazione nazionale o delle regole di determinati regimi pensionistici complementari (in particolare regimi a contribuzione definita).

(6)

(6bis) Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti a pensione acquisiti e il regime o il datore di lavoro sostenga il rischio di investimento (in particolare nei regimi a prestazioni definite), il regime dovrebbe sempre restituire i contributi del lavoratore in uscita. Qualora il rapporto di lavoro cessi prima che un lavoratore in uscita abbia maturato diritti a pensione acquisiti e il lavoratore in uscita sostenga il rischio di investimento (in particolare nei regimi a contribuzione definita), il regime dovrebbe restituire il valore degli investimenti derivanti da tali contributi. Il valore può essere superiore o inferiore ai contributi versati dal lavoratore in uscita. Se il valore è negativo non ha luogo alcuna restituzione.

(6ter) Il lavoratore in uscita dovrebbe essere in grado di lasciare i diritti a pensione acquisiti quali diritti in sospeso nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati acquisiti. Per quanto attiene alla salvaguardia dei diritti in sospeso, la protezione può considerarsi equivalente se, specie nell'ambito di un regime a contribuzione definita, al lavoratore in uscita sia offerta la possibilità di trasferire il valore dei diritti a pensione acquisiti verso un regime pensionistico complementare che soddisfi le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1.

- (7) In conformità della legislazione e della prassi nazionali, dovrebbero essere prese iniziative per garantire la salvaguardia dei diritti in sospeso o del relativo valore. Il valore dei diritti nel momento in cui il lavoratore abbandona il regime dovrebbe essere stabilito in conformità della legislazione e della prassi nazionali. Qualora il valore dei diritti in sospeso sia adeguato, si dovrebbe tener conto della particolare natura del regime, degli interessi dei beneficiari differiti, degli interessi dei rimanenti iscritti attivi al regime pensionistico e dei beneficiari pensionati. In caso di adeguamento dei diritti in sospeso si può altresì tener conto di costi amministrativi giustificati.
- (7bis) La presente direttiva non crea l'obbligo di definire condizioni più favorevoli per i diritti in sospeso rispetto ai diritti degli iscritti attivi e/o ai diritti dei beneficiari pensionati.
- (8) Qualora i diritti a pensione acquisiti o il relativo valore di un lavoratore in uscita non superino i limiti stabiliti dallo Stato membro interessato e al fine di evitare costi amministrativi troppo elevati, dovuti alla gestione di un numero consistente di diritti in sospeso di modesto valore, può essere data ai regimi pensionistici facoltà di non salvaguardare questi diritti acquisiti ma di avvalersi delle misure previste dalla legislazione e dalla prassi nazionale per versare il valore di tali diritti a pensione acquisiti a favore del lavoratore in uscita.
- (9)
- (9bis) La presente direttiva non contiene disposizioni per il trasferimento dei diritti pensionistici acquisiti, tuttavia, per facilitare la mobilità professionale, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per migliorare la trasferibilità dei diritti pensionistici acquisiti in particolare nel momento in cui vengono istituiti nuovi regimi pensionistici complementari.
- (10)

- (11) Fatta salva la direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali<sup>9</sup>, gli iscritti attivi e i beneficiari differiti dovrebbero essere adeguatamente informati, in particolare in merito alle conseguenze di una cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti a pensione complementare.
- (12) A causa della diversità dei regimi pensionistici complementari, la Comunità deve limitarsi a definire gli obiettivi da raggiungere entro un quadro generale e pertanto la direttiva è lo strumento giuridico adeguato.
- (13) Poiché gli obiettivi dell'azione prevista, cioè la riduzione degli ostacoli alla mobilità dei lavoratori e al funzionamento del mercato interno, non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque, a motivo delle dimensioni dell'azione, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Secondo il principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, la presente direttiva, che si basa su un'analisi di impatto eseguita con la collaborazione del Comitato consultivo nel settore delle pensioni integrative (denominato "Forum delle pensioni"), non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
- (14) La presente direttiva fissa requisiti minimi, lasciando gli Stati membri liberi di introdurre o mantenere disposizioni più favorevoli. L'attuazione della presente direttiva non può giustificare un regresso rispetto alla situazione preesistente in ciascun Stato membro.
- (15) [...]

---

<sup>9</sup> GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.



(15bis) Le relazioni quinquennali presentano una rassegna delle tendenze recenti per quanto riguarda l'erogazione di pensioni complementari. La prima relazione contiene inoltre una valutazione della responsabilità del datore di lavoro a livello di legislazione nazionale, per quanto riguarda i diritti pensionistici in uscita dei lavoratori che trasferiscono i loro diritti a un altro regime pensionistico. La valutazione esamina inoltre le varie possibilità per garantire che la responsabilità giuridica cessi una volta che il trasferimento è stato effettuato.<sup>10</sup>

(16) Conformemente alle disposizioni nazionali che disciplinano l'organizzazione dei regimi pensionistici complementari, gli Stati membri possono affidare alle parti sociali, a loro richiesta congiunta, il compito di mettere in atto la presente direttiva per quanto riguarda le disposizioni che rientrano nella sfera dei contratti collettivi, a condizione che gli Stati membri prendano le disposizioni necessarie per poter garantire in qualsiasi momento i risultati richiesti dalla presente direttiva,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

**Oggetto**

La presente direttiva intende facilitare l'esercizio del diritto alla libera circolazione dei lavoratori e agevolare la mobilità professionale degli stessi, riducendo gli ostacoli creati da alcune regole relative ai regimi pensionistici complementari collegati a un rapporto di lavoro.

---

<sup>10</sup> NL mantiene una riserva sul considerando 15 bis. V. anche doc. 15515/07, parte III.1.

## *Articolo 2*

### **Campo di applicazione**

1. La presente direttiva si applica ai regimi pensionistici complementari, ad eccezione dei regimi disciplinati dal regolamento (CEE) n. 1408/71<sup>11</sup>.
2. La presente direttiva non si applica nei seguenti casi:<sup>12</sup>
  - a) regimi pensionistici complementari che, alla data di entrata in vigore della direttiva, non accettano più nuovi iscritti attivi e restano chiusi a nuovi iscritti;
  - b) regimi pensionistici complementari che sono oggetto di misure che comportano l'intervento di organi amministrativi istituiti dalla legislazione nazionale o di organi giurisdizionali, volte a mantenere o a ripristinare la loro situazione finanziaria, ivi comprese le procedure di liquidazione. Tale deroga non si protrae oltre il termine dell'intervento.
  - c) fondi di garanzia in caso di insolvenza, fondi di compensazione e fondi di riserva nazionali.
3. La presente direttiva si applica unicamente ai periodi di occupazione successivi al suo recepimento in conformità dell'articolo 8<sup>13</sup> e, in ogni caso, non oltre il 1° luglio 2013<sup>14</sup>.

## *Articolo 3*

### **Definizioni**

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

---

<sup>11</sup> Destinato ad essere abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 883/04.

<sup>12</sup> AT mantiene una riserva. V. anche doc. 15515/07, parte II.3.

<sup>13</sup> DE e PL hanno formulato riserve d'esame. V. anche doc. 15515/07, parte III.4.

<sup>14</sup> BE, DE e NL mantengono riserve. V. anche articolo 8 e doc. 15515/07, parte II.2.i e parte II.2.iii.

- a) "pensione complementare", la pensione di anzianità o vecchiaia prevista dalle norme di un regime pensionistico complementare istituito in conformità della normativa e delle prassi nazionali;
- b) "regime pensionistico complementare", qualsiasi regime pensionistico aziendale o professionale istituito in conformità della normativa e delle prassi nazionali e collegato a un rapporto di lavoro, inteso a corrispondere una pensione complementare ai lavoratori dipendenti;
- c) "iscritti attivi", lavoratori che, a motivo del loro attuale rapporto di lavoro avranno o potranno avere diritto, una volta soddisfatte le condizioni di acquisizione, ad una pensione complementare conformemente alle disposizioni di un regime pensionistico complementare;
- d) "diritti a pensione acquisiti", qualsiasi diritto a pensione complementare ottenuto dopo aver soddisfatto le condizioni di acquisizione conformemente alle regole di un regime pensionistico complementare e, se del caso, della normativa nazionale;
- d bis) "periodo di acquisizione", il periodo di iscrizione attiva ad un regime, necessario conformemente alla normativa nazionale o alle regole di un regime pensionistico complementare per acquisire il diritto all'accumulo di una pensione complementare. Questo esclude qualsiasi periodo stabilito dalla normativa nazionale e/o da contratti collettivi in relazione alla fase di pagamento.
- e)
- f) "lavoratore in uscita", un iscritto attivo il cui rapporto di lavoro in corso cessa per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare;
- g)

- h) "beneficiario differito", tutti i precedenti iscritti attivi che hanno acquisito diritti pensionistici in un regime pensionistico complementare, ma che non sono più iscritti attivi a tale regime e non percepiscono ancora una pensione complementare da parte di tale regime;
- i) "diritti a pensione in sospeso", diritti a pensione acquisiti e mantenuti nel regime in cui sono stati maturati da un beneficiario differito;
- j) "valore dei diritti in sospeso", il valore in capitale dei diritti pensionistici calcolato in conformità della normativa e delle prassi nazionali.

*Articolo 4<sup>15</sup>*

**Condizioni che disciplinano i criteri di acquisizione**

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché:

- a) <sup>16</sup>
- b) se il regime pensionistico complementare stabilisce un'età minima alla quale un iscritto attivo può maturare diritti di acquisizione, tale età non sia superiore a 23<sup>17</sup> anni;
- c) se il regime pensionistico complementare stabilisce un periodo di acquisizione, questo non sia superiore a 2<sup>18</sup> anni;

---

<sup>15</sup> NL mantiene una riserva d'esame sull'articolo 4. V. anche doc. 15515/07, parte II.2 e II.2.ii.

<sup>16</sup> BE mantiene una riserva. V. anche doc. 15515/07, parte II.2.ii.

<sup>17</sup> DE e AT mantengono riserve. V. anche doc. 15515/07, parte II.2.ii.

<sup>18</sup> DE, CY, LU, MT e AT mantengono riserve. V. anche doc. 15515/07, parte II.2.ii.

- d) se il lavoratore in uscita non ha ancora maturato diritti pensionistici acquisiti nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, il regime pensionistico complementare rimborsi i contributi versati dal lavoratore in uscita oppure, se il lavoratore in uscita sostiene il rischio d'investimento, il valore degli investimenti derivanti da detti contributi;
- e) gli Stati membri possono permettere alle parti sociali di stabilire, con un contratto collettivo, disposizioni diverse nella misura in cui dette disposizioni forniscano almeno una protezione equivalente dei diritti dei lavoratori interessati.

### *Articolo 5*

#### **Salvaguardia dei diritti pensionistici in sospeso**

- 1. Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, gli Stati membri adottano le misure necessarie al fine di garantire che i diritti pensionistici acquisiti dai lavoratori in uscita possano rimanere nel regime pensionistico complementare in cui gli stessi sono stati acquisiti. Il valore iniziale dei diritti in questione ai fini del paragrafo 1 viene calcolato nel momento in cui il rapporto di lavoro del lavoratore in uscita viene a cessare.
- 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie considerata la natura delle regole o delle prassi dei regimi pensionistici, al fine di garantire che ai diritti pensionistici in sospeso o al relativo valore sia riservato un trattamento complessivamente in linea con il valore dei diritti degli iscritti attivi o con l'evoluzione delle prestazioni pensionistiche in pagamento al momento, ovvero che sia assicurato un equo trattamento con altri mezzi, ad esempio:
  - a) i diritti pensionistici nell'ambito del regime pensionistico complementare siano stabiliti sotto forma di importo nominale, oppure

- b) il valore dei diritti pensionistici in sospeso continui a beneficiare di un tasso d'interesse insito nel regime pensionistico, oppure
  - b bis) il valore dei diritti pensionistici in sospeso continui a beneficiare degli utili sugli investimenti ottenuti dall'ente che eroga la pensione complementare, oppure
  - c) il valore dei diritti pensionistici in sospeso sia adeguato in funzione del tasso di inflazione o dei livelli salariali. Tale adeguamento può essere soggetto a un limite proporzionale stabilito dalla normativa nazionale o convenuto dalle parti sociali.
2. Gli Stati membri possono consentire ai regimi pensionistici complementari di non mantenere i diritti acquisiti di un lavoratore in uscita, ma di utilizzare le misure contemplate dalla normativa e dalle prassi nazionali per versare il valore dei diritti pensionistici acquisiti a favore del lavoratore in uscita, purché il valore dei diritti pensionistici acquisiti non superi il limite stabilito dallo Stato membro interessato. Lo Stato membro deve informare la Commissione del limite applicato.
3. Gli Stati membri hanno la facoltà di autorizzare le parti sociali a stabilire, mediante contratti collettivi, disposizioni diverse, nella misura in cui dette disposizioni forniscano almeno una protezione equivalente ai diritti dei lavoratori in uscita e dei beneficiari differiti.

## Articolo 6

### **Informazioni**

1. Fatti salvi gli obblighi degli enti pensionistici aziendali o professionali di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/41/CE di fornire informazioni agli iscritti e ai beneficiari, gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che gli iscritti attivi a regimi pensionistici possano ottenere su richiesta informazioni in merito alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui loro diritti pensionistici complementari, conformemente al paragrafo 2.

2. Agli iscritti attivi che ne facciano richiesta sono fornite informazioni<sup>19</sup> riguardanti in particolare quanto segue:
  - a) le condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze della loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro;
  - b) il valore dei loro diritti acquisiti o una valutazione dei diritti pensionistici acquisiti effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta e
  - c) le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso;
  - d)
3. Ai beneficiari differiti che ne facciano richiesta sono fornite informazioni riguardanti :
  - a) il valore dei loro diritti in sospeso o una valutazione dei diritti pensionistici in sospeso effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta e
  - b) le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
4. Le informazioni sono fornite in modo chiaro ed entro un termine ragionevole.
5. Gli Stati membri possono stabilire che non occorre fornire tali informazioni più di una volta all'anno.

---

<sup>19</sup> BE mantiene una riserva. V. anche doc. 15515/07, parte III.2.

## Articolo 7

### **Requisiti minimi — non-regressione**

1. Gli Stati membri possono adottare o mantenere disposizioni in materia di acquisizione di diritti pensionistici per i lavoratori e di salvaguardia dei diritti pensionistici complementari dei lavoratori in uscita più favorevoli di quelle fissate nella presente direttiva.
2. L'attuazione della presente direttiva non può in alcun caso costituire motivo di riduzione dei diritti esistenti per l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari negli Stati membri.

## Articolo 8

### **Attuazione**

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 1° luglio 2013<sup>20</sup> o provvedano affinché entro tale data le parti sociali introducano le disposizioni del caso mediante contratto. Gli Stati membri devono prendere tutte le iniziative necessarie che permettano loro di garantire in qualsiasi momento i risultati imposti dalla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. [...]
- 3.
4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
- 5.

---

<sup>20</sup> BE, DE e NL mantengono riserve. V. anche doc. 15515/07, parte II.2.iii.



*Articolo 9*

**Relazione**

1. Ogni cinque anni dopo [...(2 anni dopo l'adozione della presente direttiva)], la Commissione redige una relazione da presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri.
2. La seconda relazione tratta dell'applicazione della presente direttiva ed esamina altresì i rimanenti ostacoli alla mobilità derivanti dalle regole relative all'erogazione delle pensioni complementari. Sulla base di tale relazione, la Commissione, se del caso, esamina le possibilità di presentare una proposta contenente le modifiche della presente direttiva o di altri strumenti, che si rivelino necessarie per ridurre ulteriormente gli ostacoli alla mobilità dei lavoratori creati da tali regole.

*Articolo 10*

**Entrata in vigore**

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 11*

**Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*